

CAPITOLATO TECNICO
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO DEL
POLITECNICO DI MILANO
CAMPUS LEONARDO –VIA VALVASSORI PERONI
CAMPUS BOVISA –VIA CANDIANI

CIG 77952679D2

Sommario

PREMESSE.....	4
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 2 - DURATA DELLA GESTIONE	5
Art. 3 – AMMONTARE DELLA FORNITURA.....	6
Art. 4 - STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO.....	7
Art. 5 -TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO.....	8
Art. 6 – UTENZA DEL SERVIZIO	9
Art. 7 – PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	9
Art. 8 – FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	14
Art. 9 – CALENDARIO E ORARI.....	15
Art. 10 – OBBLIGHI DI PREVENZIONE E SICUREZZA	16
Art 11 - OBBLIGAZIONI DEL POLITECNICO DI MILANO	16
Art. 12 - OBBLIGAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO	16
Art. 13 – PROGETTO PEDAGOGICO E SCHEMA ORGANIZZATIVO DI BASE	18
Art. 14 - PASTI.....	18
Art. 15 – ASSICURAZIONE	19
Art. 16 – GARANZIA DEFINITIVA.....	19
Art. 17 – SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO.....	19
Art. 18 – CONTROLLI – COMITATO DI GESTIONE	19
Art. 19 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	21
Art. 20 – PENALI.....	22
Art. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
Art. 22 – RECESSO DAL CONTRATTO.....	24
Art. 23 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO.....	24
Art. 24 – FORO.....	24
Art. 25 – REVISIONE PREZZI	25
Art. 26 – IMMOBILI	25
Art. 27 – DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO	25
Art. 28 – ALLEGATI	25
Art. 29 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE FATTURE E PAGAMENTO.....	26
Art. 30 – TRATTAMENTO DATI	26

Capitolato per la gestione del servizio di asilo nido del Politecnico di Milano

Art. 31 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	27
Art. 32 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE.....	27
Art. 33 – UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DEL POLITECNICO DI MILANO	28
Art. 34 – RISERVATEZZA	29
Art. 35 – NORME APPLICABILI.....	29

PREMESSE

Il servizio di Asilo Nido del Politecnico di Milano, destinato primariamente ad accogliere figli del personale tecnico, amministrativo e docente dell'Ateneo, si propone di offrire un servizio di accoglienza, custodia, crescita e formazione degli infanti in un ambiente laico ed aconfessionale in cui coltivare, con continuità rispetto alla figura dei genitori, l'educazione, i bisogni affettivi, la stimolazione sensoriale, motoria e creativa dei bambini, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

Il servizio nasce da un'azione positiva del Comitato Pari Opportunità divenuto oggi Comitato Unico di Garanzia.

Il Politecnico di Milano, vista la collaborazione in atto e in prospettiva futura da concretizzarsi con altre istituzioni presenti sul territorio, si riserva di estendere il servizio di accoglienza qui definito anche ad enti che stipuleranno con esso accordi e convenzioni per la gestione congiunta dell'asilo nido.

I criteri di selezione all'accesso saranno determinati dal Politecnico di Milano.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente Capitolato è l'affidamento in gestione ad idoneo soggetto del servizio di Asilo Nido di proprietà del Politecnico di Milano, destinato a bambini di età compresa tra i 3 mesi e 36 mesi, nonché gli eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori proposti direttamente per rispondere a diversificati bisogni delle famiglie, da attuarsi secondo gli obiettivi indicati al successivo art. 4.

La gestione del servizio, in capo all'aggiudicatario, avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente Capitolato, assumendo a tutti gli effetti il ruolo di Soggetto gestore dell'esercizio.

Il Nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e dovrà pertanto essere espletato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale. Il servizio di Asilo Nido è svolto presso due differenti strutture:

- Nido Campus Leonardo: Via Valvassori Peroni 17, in stabile idoneo ad ospitare fino ad un massimo di 30 bambini/e (escluso overbooking);
- Micronido Campus Bovisa: Via Candiani 72, in stabile idoneo ad ospitare fino ad un massimo di 10 bambini/e.

Sarà cura dell'aggiudicatario tenere aggiornato il Politecnico di Milano sul flusso di utenti e relazionare semestralmente sull'andamento del servizio, nonché presentare all'inizio dell'anno scolastico il calendario delle attività.

Capitolato per la gestione del servizio di asilo nido del Politecnico di Milano

Gli immobili, gli impianti fissi, le attrezzature e gli arredi di proprietà del Politecnico di Milano vengono concessi in uso per tutta la durata della gestione, nello stato in cui si trovano.

Il Politecnico per tutta la durata del contratto continuerà a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione straordinaria dell'immobile.

Al gestore compete la manutenzione ordinaria degli spazi, compresa la tenuta del Registro delle manutenzioni e del Piano delle manutenzioni.

Resta inteso che, se nel corso del contratto in essere fosse necessario acquisire nuove attrezzature, queste saranno definite in contraddittorio con il Politecnico di Milano e saranno a carico del Politecnico.

La sostituzione di piccole attrezzature di uso comune è a carico dell'aggiudicatario.

Prima dell'inizio della gestione sarà redatto un inventario descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili, in contraddittorio fra le parti. Alla scadenza l'aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità.

Sarà a carico dell'aggiudicatario la sostituzione del materiale che risultasse mancante o danneggiato. Gli eventuali danni ai beni mobili, immobili e gli eventuali ammanchi di beni, dovuti ad un uso improprio, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.

Trascorso inutilmente il termine, il Politecnico avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Art. 2 - DURATA DELLA GESTIONE

La gestione avrà durata dal 1.8.2019 al 31.7.2022.

Nelle more della stipula del contratto il servizio potrà essere avviato previo verbale di consegna anticipata.

Al Politecnico è riconosciuta la facoltà di disdire il contratto di gestione dell'Asilo Nido, senza obbligo di motivazione, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza della fine dell'anno scolastico 2019/2020 (31.7.2020), mediante comunicazione inviata a mezzo PEC.

Nel caso in cui il Politecnico di Milano si avvalga di detta possibilità il rapporto contrattuale si intende estinto alla scadenza dell'anno scolastico concluso: in tal caso, nessuna richiesta di risarcimento danni potrà essere avanzata dall'appaltatore.

La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di estendere la durata per un secondo biennio, rinnovabile per un ulteriore biennio. In tale caso verrà data comunicazione per iscritto all'Appaltatore entro la scadenza naturale del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

Capitolato per la gestione del servizio di asilo nido del Politecnico di Milano

Il periodo contrattuale complessivo, comprese tutte le eventuali proroghe, non potrà essere superiore ad anni sei (6).

Qualsiasi costo o investimento sostenuto dal concessionario per l'esecuzione dell'appalto dovrà essere considerato ammortizzato nella durata di 2 anni; nulla sarà dovuto al concessionario in caso di attivazione o meno del rinnovo previsto.

Al termine del periodo contrattuale nulla sarà dovuto al concessionario né a titolo di avviamento, né a titolo di rimborso per spese o investimenti eventualmente effettuati. Gli eventuali investimenti effettuati in attrezzature fisse ed arredi durante il periodo di concessione rimarranno in proprietà del Politecnico di Milano.

Allo stesso modo nulla sarà dovuto dall'aggiudicatario della presente procedura all'appaltatore uscente.

Art. 3 - AMMONTARE DELLA FORNITURA

L'ammontare annuo, presunto e non garantito, dell'appalto è stimato in € 280.000,00.

Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in € 560.000,00 + IVA per il primo biennio di servizio, € 560.000,00 + IVA per l'eventuale secondo biennio di servizio e di € 560.000,00 + IVA per l'eventuale terzo biennio di servizio, per un importo complessivo di € 1.680.000,00 + IVA.

Il Politecnico di Milano si riserva di attivare ulteriori servizi collegati, ai sensi dell'art. 106 c.1.a, come descritti nel presente articolo, che saranno riconosciuti secondo i prezzi definiti nel medesimo articolo, fino all'importo massimo stimato per l'intera durata contrattuale pari ad € 336.000,00 + IVA.

Per l'eventuale attivazione di proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, si prevede un ulteriore importo massimo di € 280.000,00 pari al costo di un intero anno scolastico.

Il valore complessivo della gara, comprensivo di tutte le opzioni non garantite, è pari ad € 2.296.000,00.

Tutti gli importi succitati si intendono al netto di IVA ove prevista.

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario consiste in un canone mensile comprendente tutti i servizi descritti nel presente Capitolato per la gestione del Nido Leonardo e del Micronido Bovisa e la fornitura dei pasti.

Il canone mensile sarà corrisposto per 12 mesi l'anno, indipendentemente dal numero di bambini effettivamente iscritti.

L'importo del canone mensile sarà pari ad un dodicesimo dell'importo annuale per la gestione del servizio offerto in sede di gara.

Il canone sarà ridotto nella misura di € 20.000,00 all'anno qualora al Nido Leonardo risultino iscritti meno di 25 bambini.

L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale e dall'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

A tale importo deve essere aggiunta l'IVA se dovuta ai termini di legge.

La determinazione delle rette pagate dagli utenti, e la relativa riscossione, sarà interamente in carico al Politecnico di Milano.

Nulla sarà dovuto al gestore oltre al canone per il servizio svolto.

Qualora sia necessario aumentare il personale dedicato al servizio in presenza di minori diversamente abili, i relativi oneri saranno a carico dell'Amministrazione. Per eventuale personale dedicato aggiuntivo sarà riconosciuto il prezzo TOTALE COSTO ORARIO (aziende centro-nord) (4), come risultante dalle più recenti tabelle pubblicate dal MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – “COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO – COOPERATIVE SOCIALI”, maggiorato del 10%. Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di attivare servizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, babysitting per eventi o ospiti, in alcuni periodi dell'anno.

In tal caso, all'appaltatore sarà riconosciuto il costo della manodopera impiegata in rapporto alle ore e alla qualifica del personale

Tali eventuali modifiche contrattuali non costituiscono variante e saranno autorizzate ai sensi dell'art.106 c.1.a del D.Lgs.50/2016, fino all'importo massimo di € 336.000,00 per l'intera durata contrattuale, comprensiva di opzioni di estensione della durata.

Art. 4 - STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato. Tali standard sono da considerarsi minimi in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dal Politecnico di Milano.

Ogni concorrente può presentare in fase di offerta proposte migliorative che saranno oggetto di specifica valutazione, fermo restando il livello degli standard minimi indicati. Per quanto non specificato in ordine a tali standard si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale.

Nell'erogazione del servizio l'aggiudicatario deve attenersi agli standard dei criteri di funzionamento previsti dalla normativa vigente, nonché ai requisiti organizzativi contenuti nella delibera della Giunta Regionale della Lombardia dell'11 febbraio 2005 n. 7/20588.

Qualora l'impresa affidataria non rispettasse uno o più dei requisiti organizzativi prescritti dalle predette normativa e delibera, anche in merito all'autorizzazione al funzionamento, il contratto è risolto in danno dell'impresa affidataria senza necessità di preavviso e con semplice PEC con cui si comunica l'intenzione di avvalersi di tale diritto e restando impregiudicate eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla sospensione del servizio.

Art. 5 -TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il Nido è un servizio educativo per le bambine e i bambini dai 3 ai 36 mesi. È un luogo di vita quotidiana, di gioco e di apprendimento attivo, di esperienze e relazioni ricche e significative.

Fornisce risposta ai bisogni della famiglia che viene affiancata e sostenuta nell'educazione dei figli.

Fornisce risposte valide ed efficaci a multiformi e complesse esigenze delle famiglie, realizzando un corretto rapporto tra il bisogno sociale e i bisogni educativi e formativi del bambino.

Vista l'età e le caratteristiche prettamente pedagogiche del servizio, verrà destinata particolare cura nell'ambientamento e inserimento del bambino secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'allegato 12.

L'Asilo Nido favorisce la continuità educativa con le famiglie e gli altri servizi rivolti all'infanzia.

Il servizio educativo e sociale per la prima infanzia richiesto all'aggiudicatario, comprende:

1. il servizio educativo di Asilo Nido ed eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, nel rispetto della normativa vigente e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara;
2. la cura e l'igiene personale nel bambino;
3. il servizio di lavanderia, per la biancheria dei letti e di tutta quella di uso quotidiano al nido;
4. la fornitura delle attrezzature, del materiale didattico e di tutto il materiale necessario a garantire l'igiene dell'ambiente, il materiale igienico-sanitario per il personale, i pannolini, le telerie da tavola e da letto. Tutto il materiale fornito dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza;
5. l'organizzazione del servizio di ristorazione per i bambini e gli operatori dell'Asilo Nido, compresa la fornitura dei pasti principali, delle merende e delle bevande, accessori del pasto. È a carico dell'appaltatore l'organizzazione del servizio di ristorazione, la distribuzione e la somministrazione del cibo, la raccolta e comunicazione di tutte le informazioni relative ai menù e alle diete personalizzate, il rispetto ed il controllo secondo il sistema HACCP di tutte le fasi relative al servizio di ristorazione.

Capitolato per la gestione del servizio di asilo nido del Politecnico di Milano

Può essere richiesta la somministrazione di diete/pasti/prodotti alternative per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini che presentino richieste di alimentazioni particolari, certificati da medici, o richiedano diete di carattere etico/religiose.

Il Nido deve essere organizzato prevedendo una apposita sezione per i lattanti, con spazi, attività ed educatori separati.

Art. 6 - UTENZA DEL SERVIZIO

L'utenza di riferimento del servizio è costituita prioritariamente dai figli del personale docente, tecnico-amministrativo, studenti, dottorandi ed assegnisti del Politecnico di Milano.

È esclusiva competenza del Politecnico di Milano ogni decisione in merito alle iscrizioni, alle categorie di utenti che possono accedere al servizio, alle eventuali convenzioni con altri enti per l'accesso al servizio.

Si segnala che, nell'ambito del progetto di internazionalizzazione del Politecnico di Milano, è prevista l'iscrizione di un numero sempre crescente di bambini provenienti da paesi stranieri, per i quali dovrà essere previsto un adeguato progetto di inserimento.

I momenti e le modalità di inserimento dei bambini all'asilo saranno concordati con il gestore, in considerazione delle esigenze educative dei bambini. Il Politecnico di Milano si riserva comunque la facoltà di richiedere l'inserimento di bambini anche in momenti differenti, in considerazione di specifiche esigenze del personale, ad esempio qualora proveniente dall'estero per periodi di tempo limitati.

Art. 7 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'aggiudicatario espleta il servizio in oggetto mediante personale educativo e ausiliario, in possesso dei titoli di studio e preparazione professionale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dall'offerta tecnica ed economica.

Oltre agli ausiliari, che svolgeranno mansioni di sostegno alle attività educative e sociali, il personale addetto all'Asilo Nido comprende le seguenti figure professionali a carico dell'aggiudicatario:

- **il coordinatore** ha la funzione di provvedere al coordinamento del personale educativo e ausiliario presente nelle due strutture.

Il coordinatore deve definire gli inserimenti e programmare gli ingressi dei singoli bambini, organizzare tutte le attività che si svolgono al nido, coordinare il personale, essere punto di riferimento per i genitori.

Il coordinatore dovrà svolgere anche interventi educativi in appoggio al resto del personale in particolari momenti della giornata: nel momento dell'accoglienza al nido ed in quello del pranzo.

Il coordinatore deve essere laureato in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale.

- **il dietista**, in possesso di idoneo diploma di laurea e di abilitazione professionale, provvederà alla strutturazione dei pasti degli infanti ed al controllo qualità degli stessi una volta confezionati, fino alla somministrazione.

La presenza del dietista deve garantire la presa in carico, la gestione delle richieste e la stesura una dieta personalizzata nei casi di intolleranza alimentare, di patologie particolari e di esigenze dietetiche di carattere etico/religioso, entro 24 ore dalla richiesta.

- **gli educatori**, operatori dotati di specifica preparazione certificata da idoneo titolo di studio, operano per il raggiungimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico, di socializzazione del bambino, nonché di integrazione dell'azione educativa della famiglia.

Agli educatori competono tutte le attività di cura ed igiene del bambino e la somministrazione degli alimenti.

Assecondando i bisogni personali del bambino, si permetterà all'educatore di entrare in stretto contatto con l'emotività dell'infante, conquistandone la fiducia e creando un ambiente consono al suo sviluppo emotivo e sociale.

Gli educatori dovranno, attraverso l'osservazione, essere in grado di preparare l'ambiente e progettare/programmare delle attività rispondenti alle capacità e agli interessi di ogni singolo bambino.

La programmazione delle attività non potrà prescindere dal grado di crescita e di autonomia di ogni singolo bambino; pertanto si dovranno prevedere proposte differenziate per piccoli gruppi di bambini.

Il personale educativo impiegato deve vantare un'esperienza lavorativa di almeno 2 (due) anni presso asili nido ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di vigilatrice d'infanzia;
- diploma di liceo con indirizzo psico-pedagogico;
- diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme dei cui all'art. 1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
- diploma di dirigente di comunità;
- attestato di educatrice per la prima infanzia;
- attestato di laurea in scienze dell'educazione curriculum educazione per l'infanzia/servizi per la prima infanzia;

Capitolato per la gestione del servizio di asilo nido del Politecnico di Milano

- per i nuovi assunti, attestato di laurea in scienze dell'educazione (classe L19 - classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione) con un indirizzo specifico per educatori nei servizi educativi per l'infanzia nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) del DL 13 aprile 2017, n. 65.

Il personale dovrà essere adeguato, per qualifica e numero, a quanto richiesto dal DGR 20588/2005. In particolare, si ricorda che:

- **per la gestione del Nido Leonardo il rapporto educatore/bambino non dovrà essere inferiore a 1:8.**
- **per la gestione del Micronido Bovisa è richiesto 1 educatore.**

Si ricorda inoltre che è obbligatoria la compresenza di almeno 2 operatori durante tutto l'orario del servizio.

L'aggiudicatario si impegna ad adeguare lo standard di personale sopra descritto in presenza di nuove norme regionali e/o statali, nonché in presenza di minori diversamente abili, in quest'ultimo caso con oneri a carico del Politecnico di Milano.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a garantire la continuità lavorativa del servizio, prevedendo che l'organico del personale educativo venga mantenuto stabile per tutta la durata del contratto. Per permettere il rispetto dei parametri sopra indicati l'aggiudicatario assicura la tempestiva sostituzione del personale assente, nonché un responsabile immediatamente reperibile.

A tal fine saranno attivate forme di coordinamento che favoriscano il lavoro collegiale, la partecipazione alla elaborazione dei progetti e ad eventuali incontri promossi dal Politecnico di Milano.

L'aggiudicatario, infatti, dovrà impiegare, per il servizio e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale al fine di garantire la continuità dello stesso.

In casi di forza maggiore, cioè per malattie o gravidanza degli operatori, l'aggiudicatario deve provvedere alla loro sostituzione immediata con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti.

Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario invia nota al Politecnico di Milano con l'elenco dettagliato del personale specificando nello stesso i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio di ogni singolo operatore, nonché curriculum vitae e copia del libretto sanitario di ognuno di essi. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

Tutto il personale impiegato nell'appalto dovrà avere regolare contratto di lavoro con l'aggiudicatario ed essere assicurato secondo le vigenti disposizioni legislative.

Capitolato per la gestione del servizio di asilo nido del Politecnico di Milano

L'aggiudicatario deve essere in grado di presentare i progetti formativi per la presenza di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con il Politecnico di Milano. Gli stessi possono affiancare ma non sostituire in alcun modo gli operatori.

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di CCNL applicabili al proprio settore (applicazione del CCNL parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale) e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 28.

In particolare dovrà comunicare al Politecnico di Milano il nominativo del responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro. L'aggiudicatario è garante dell'idoneità fisica sanitaria dei propri dipendenti attestata secondo le disposizioni di legge e del mantenimento di tale requisito nel tempo.

L'aggiudicatario si impegna ad utilizzare prioritariamente, in caso di nuove assunzioni presso l'asilo nido affidato, in qualità di dipendenti o soci lavoratori, personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dal presente capitolato.

Il Politecnico di Milano si riserva il diritto di esprimere il proprio gradimento su tutto il personale impiegato nella struttura, sia preventivo che in corso di prestazione.

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a sostituire in qualsiasi momento il personale che, in base a contestazione motivata del Politecnico di Milano, abbia dato luogo alla non osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e/o non abbia dato prova di affidabilità personale e professionale.

L'appaltatore si impegna a riqualificare il personale qualora nuove norme in materia facessero obbligo di profili formativi aggiuntivi e/o sostitutivi, necessari per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

Il fornitore si impegna, in caso di aggiudicazione, al rispetto delle norme in vigore in materia di cessazione e cambio appalto, così come stabilite dalla contrattazione collettiva di riferimento e, in particolare, si impegna ad assorbire, nei modi e alle condizioni previste dalle leggi vigenti e dal Contratto nazionale di lavoro applicato, il personale precedentemente impiegato nel servizio oggetto di appalto.

La tabella seguente riporta l'organico del personale attualmente addetto al servizio.

Capitolato per la gestione del servizio di asilo nido del Politecnico di Milano

SEDE	QUALIFICA	MANSIONE	DATA ASSUNZIONE	CONTRATTO NAZIONALE	LIVELLO	MONTE ORE SETTIMANALI	ANZIANITA' (scatti)	TITOLO DI STUDIO
NIDO CAMPUS LEONARDO	EDUCATRICE	EDUCATRICE	06/05/2014	COOPERATIVE SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO	D1	25	2	DIPLOMA DI MATURITA ASS. COMUNITA' INFANTILI
NIDO CAMPUS LEONARDO	EDUCATRICE	EDUCATRICE	03/09/2013	COOPERATIVE SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO	D1	25	2	DIPLOMA ISTITUTO MAGISTRALE
NIDO CAMPUS LEONARDO	EDUCATRICE	EDUCATRICE	01/08/2013	COOPERATIVE SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO	D1	30	4	DIPLOMA LICEO SOCIALE E DELLA COMUNICAZIONE
NIDO CAMPUS LEONARDO	EDUCATRICE	EDUCATRICE	03/09/2018	COOPERATIVE SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO	D1	10	0	DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI
NIDO CAMPUS LEONARDO	EDUCATRICE	EDUCATRICE	29/08/2013	COOPERATIVE SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO	D1	33	3	LAUREA SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
NIDO CAMPUS LEONARDO	ADETTO ALL'INFANZIA CON FUNZIONI NON EDUCATIVE	AUSILIARIA	01/08/2013	COOPERATIVE SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO	A1	38	4	DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NIDO CAMPUS BOVISA	EDUCATRICE	EDUCATRICE	27/08/2014 <i>(attualmente in maternità)</i>	COOPERATIVE SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO	D1	35	2	LAUREA SCIENZE EDUCAZIONE
NIDO CAMPUS BOVISA	EDUCATRICE	EDUCATRICE	01/08/2013	COOPERATIVE SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO	D1	35	5	DIPLOMA DI MATURITA' MAGISTRALE
NIDO CAMPUS BOVISA	EDUCATRICE	EDUCATRICE	29/08/2018	COOPERATIVE SETTORE SOCIO-SANITARIO	D1	35	0	DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI

				ASSISTENZIALE EDUCATIVO				
NIDO CAMPUS BOVISA	ADETTO ALL'INFANZIA CON FUNZIONI NON EDUCATIVE	AUSILIARIA	01/08/2013	COOPERATIVE SETTORE SOCIO- SANITARIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO	A1	25	4	DIPLOMA DI SCUOLA PROFESSIONALE

Art. 8 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Tutto il personale addetto al servizio, deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato in merito alle attività di cura dei bambini, alle norme in materia, sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Politecnico, la concessionaria dovrà programmare lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale che sarà impiegato nell'esecuzione dell'appalto, per almeno 20 ore annue a testa.

Il Politecnico di Milano si riserva di verificare la presenza di queste competenze per tutti gli operatori e di concordare insieme all'azienda il piano di formazione per il raggiungimento dei requisiti richiesti per tutto il personale adibito al servizio.

Al fine di facilitare l'inserimento di bambini provenienti da paesi esteri e il rapporto con le famiglie, il fornitore deve garantire la presenza in ciascun nido di almeno un educatore in grado di esprimersi correttamente in lingua inglese. Un adeguato piano di formazione deve essere predisposto ed attuato per incrementare le conoscenze di lingua inglese del personale impiegato.

Il Politecnico dovrà essere informato sul piano di formazione previsto e sul calendario di svolgimento.

Per il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, assorbito nell'appalto, è richiesto che tutti gli addetti al servizio assunti siano adeguatamente formati, a carico dell'Appaltatore, entro il termine di 1 anno dall'avvio del servizio.

Per il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente:

- **per raggiungere un livello di conoscenza della lingua inglese, certificato secondo i livelli definiti dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER):**

- **entro 1 anno dall'avvio dell'appalto, ciascun addetto deve aver conseguito certificato di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello A1;**
- **entro 2 anni dall'avvio dell'appalto, ciascun addetto deve aver conseguito certificato di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello A2;**
- **entro 6 mesi dall'avvio dell'appalto, ciascun addetto deve aver frequentato un corso sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.**

Per il personale non già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente o di nuova assunzione, per tutta la durata dell'appalto, deve essere immediatamente garantito un livello di conoscenza della lingua inglese, certificato QCER, pari almeno a B1 e la frequenza degli altri corsi di formazione previsti prima della presa in servizio.

Art. 9 - CALENDARIO E ORARI

Il servizio funzionerà 5 giorni alla settimana con orari 8:00 – 18:30, articolato sulle fasce orarie indicate all'allegato 12 (Regolamento Asilo Nido e Micronido del Politecnico di Milano).

Si segnala che il Politecnico di Milano consente agli utenti di usufruire di un servizio a tempo ridotto, secondo le modalità specificate dal Regolamento, indicativamente articolato dalle ore 8.00 alle 13.30.

Sulla base dei dati storici a disposizione, circa il 40% degli utenti sceglie il tempo parziale.

Il Politecnico si riserva di prevedere anche altre modalità di frequenza.

L'asilo nido sarà aperto indicativamente da settembre a luglio per 47 settimane.

Il calendario scolastico sarà fissato annualmente in accordo con il Politecnico di Milano in considerazione delle chiusure programmate dell'Ateneo.

Il periodo di apertura potrà essere ridotto a 46 settimane qualora nella prima settimana di agosto-tutti i genitori rinuncino per iscritto alla frequenza.

Il periodo di apertura del Micronido dovrà essere garantito obbligatoriamente per almeno 45 settimane.

L'aggiudicatario potrà estendere l'attività anche ad orari e in periodi diversi, attivando servizi aggiuntivi e/o accessori offerti in favore delle famiglie, previa autorizzazione del Politecnico di Milano. Tale estensione sarà da imputare economicamente a carico delle famiglie medesime.

Art. 10 – OBBLIGHI DI PREVENZIONE E SICUREZZA

L’Affidatario è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, prima dell’inizio del servizio, il Politecnico di Milano provvederà a redigere in contraddittorio con l’Affidatario il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (Allegato 11 - DUVRI) contenente dettagliate informazioni sui rischi da interferenza esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle attività dell’Ateneo. Poiché in funzione della natura dell’attività e degli spazi circoscritti e affidati in via esclusiva le misure individuate sono esclusivamente di tipo organizzativo, gli oneri per la sicurezza relativa ai rischi da interferenza sono stimati pari a 0,00. Analogamente, l’Affidatario dovrà fornire al Politecnico di Milano informazioni dettagliate riguardo ai rischi da interferenza a cui potrebbe essere esposti il personale dell’ateneo a causa dello svolgimento del servizio da parte dell’Affidatario stesso, oltre alle misure di prevenzione e protezione adottate per prevenire tali rischi; tali informazioni verranno integrate nel DUVRI. Nel caso in cui l’Affidatario ritenga che non vi siano rischi da interferenza indotti dalla presenza del proprio personale negli ambienti di lavoro all’interno dell’ateneo, dovrà comunque produrre un documento che attesti quanto ritenuto. Tale documento formerà parte integrante del contratto di appalto.

Art 11 - OBBLIGAZIONI DEL POLITECNICO DI MILANO

Il Politecnico di Milano assume a proprio carico i seguenti oneri:

1. la copertura assicurativa dell’immobile da incendio e furto dei beni mobili di proprietà;
2. l’acquisto di arredi e attrezzature in sostituzione o ampliamento delle esistenti;
3. la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
4. la manutenzione dell’area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione);
5. la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;
6. il costo delle utenze relative a telefono (unicamente per le attività della gestione dell’asilo), a energia elettrica e riscaldamento; quanto all’uso del telefono, il Politecnico di Milano fornirà un codice di sblocco per le chiamate al Coordinatore, che lo conserverà sotto la propria responsabilità;
7. la tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

Art. 12 - OBBLIGAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO

L’aggiudicatario è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti al Nido, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.

All’aggiudicatario compete, mediante la propria organizzazione tecnico economica aziendale:

- assumere tutti gli effetti il ruolo di Soggetto gestore dell’esercizio;

Capitolato per la gestione del servizio di asilo nido del Politecnico di Milano

- attivare le procedure previste per l'esercizio dell'attività di asilo nido nonché espletare ogni adempimento connesso all'erogazione del servizio di ristorazione presso le Autorità competenti;
- assicurare l'esecuzione delle prestazioni prescritte dal presente Capitolato nonché quelle offerte nel Progetto Tecnico;
- rispettare il Regolamento Asilo Nido e Micronido del Politecnico di Milano;
- la sostituzione di tutti i beni mobili in uso lesionati o divenuti inservibili;
- la suddivisione ed il confezionamento dei rifiuti solidi secondo la normativa vigente, in particolare separando i pannolini e sigillando le confezioni in modo da garantire la fuoriuscita di odori e liquami;
- predisporre la Gestione dell'emergenza: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal DM 10/03/1998;
- mantenere il Piano delle manutenzioni e delle revisioni e registro con descrizione degli interventi e data di esecuzione;
- la cura della manutenzione ordinaria (secondo la definizione dell'art. 1609 c.c.) dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti;
- la verifica dell'agibilità e del permanere delle condizioni minime di sicurezza dell'area verde di pertinenza e la tempestiva comunicazione delle necessità manutentive. La manutenzione del verde e la disinfestazione rimane a carico del Politecnico di Milano in quanto il nido è inserito in un contesto verde più ampio;
- comunicare le non conformità rilevate dal sistema di qualità dell'aggiudicatario, anche sull'attività svolta dai fornitori interni individuati dallo stesso (es. servizio di ristorazione).

Sono a carico dell'aggiudicatario:

1. il costo del personale, compresi gli oneri previdenziali ed assicurativi;
2. il costo del materiale didattico, compreso quello specifico per handicap;
3. il costo della cancelleria e dei materiali da ufficio;
4. il costo del materiale sanitario per l'igiene dei bambini (compresi i pannolini) e dei prodotti di pronto soccorso;
5. il costo della pulizia periodica dei locali, comprensivo delle spese per i detersivi, per il materiale igienico necessario e per ogni attrezzatura;
6. il costo della biancheria di ristorazione;
7. il costo del vestiario per il personale, incluso il costo per l'acquisto della tessera di riconoscimento che dovrà essere fornita ad ogni operatore;
8. fornitura dei pasti, comprensiva della fornitura delle merende, delle bevande e accessori del pasto;
9. manutenzione ordinaria.

Art. 13 – PROGETTO PEDAGOGICO E SCHEMA ORGANIZZATIVO DI BASE

L'appaltatore si impegna al rispetto della legislazione vigente in materia di Asili Nido, della normativa emanata dalla Regione Lombardia, con particolare riferimento agli standard gestionali e strutturali tuttora vigenti, nonché del Regolamento Asilo Nido e Micronido del Politecnico di Milano e di altre disposizioni che potranno essere emanate al riguardo.

La ditta appaltatrice deve predisporre:

- la progettazione annuale delle attività, dei tempi e delle modalità tecniche di gestione del servizio;
- modalità di ambientamento dei bambini;
- la composizione dei gruppi dei bambini in base all'orientamento pedagogico;
- la proposta dell'articolazione tipo della giornata al nido con relativa strategia educativa;
- l'organizzazione di angoli e/o spazi interni ed esterni alla sezione e relativi materiali didattici ed attività;
- l'organizzazione e qualificazione dei momenti del pasto, cambio e del sonno;
- le modalità e l'organizzazione dei rapporti asilo nido – famiglia (colloqui, riunioni di gruppo, contatti giornalieri...);
- la capacità organizzativa generale del servizio: turnazioni, presenza del personale, integrazione del personale educativo, ed ausiliario, rapporto settimanale ore frontali con i bambini / ore di programmazione;
- la fissazione di criteri di sostituzione del personale assente per malattie brevi.

Nella gestione dei servizi l'affidatario si obbliga all'osservanza del progetto pedagogico presentato in sede di gara che forma parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale.

La ditta appaltatrice provvederà alla Redazione della Carta dei Servizi per gli utenti ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 14 - PASTI

I menù proposti giornalmente e le relative tabelle dietetiche dovranno essere conformi:

- all' art. 5.3 – Specifiche tecniche di base dei "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari", approvati con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011;
- ai contenuti del "Documento di indirizzo per l'elaborazione dei menù nei Nidi d'Infanzia – Pappa al Nido", elaborato da ATS Città Metropolitana di Milano.

Capitolato per la gestione del servizio di asilo nido del Politecnico di Milano

L'operatore economico che svolgerà il servizio di fornitura pasti dovrà essere in possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS, come previsto dai "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari".

Art. 15 – ASSICURAZIONE

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio e risponderà direttamente dei danni causati alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte del Politecnico di Milano.

Prima dell'avvio del Servizio, l'aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, per la copertura dei seguenti rischi:

Polizza di responsabilità civile:

- R.C.T. massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00.
- R.C.O. massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00.

La polizza dovrà esplicitamente prevedere, nel novero dei terzi, i bambini frequentanti il nido.

Art. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l'importo e con le modalità stabilite dall'art.103 del D.Lgs.50/2016. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria

Art. 17 – SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario ivi compresi i diritti di segreteria, gli oneri fiscali presenti e futuri quali l'imposta di bollo, la tassa di registro ecc. Nessun compenso è dovuto, dal Politecnico di Milano, per la formulazione del progetto d'offerta.

Art. 18 – CONTROLLI – COMITATO DI GESTIONE

Il Politecnico di Milano si riserva il diritto di controllare che il servizio sia conforme alle caratteristiche previste dal Capitolato speciale d'appalto e al progetto tecnico offerto dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal Politecnico di Milano dovessero compiere per l'esercizio di tali controlli, con modalità da concordarsi.

Per accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato sarà costituito un Comitato di gestione, secondo i termini e le modalità di cui al regolamento (allegato 12). Detto

Capitolato per la gestione del servizio di asilo nido del Politecnico di Milano

Comitato potrà adottare procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Al fine di progettare servizi aggiuntivi e/o accessori, promuovere iniziative di ricerca e valutare la qualità dell'attività educativa e il benessere psicofisico del bambino, sarà costituito un Comitato scientifico.

Rilevazioni periodiche o saltuarie potranno, ovviamente, essere espletate da altri organismi a ciò dedicati qualora ricadessero nelle rispettive competenze (ad es. controlli dell'ATS).

È facoltà della Concedente effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Concessionaria alle prescrizioni del presente Capitolato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Concedente potrà procedere al controllo del servizio al fine di rilevare:

- la pulizia degli ambienti;
- il rispetto di tutte le norme in merito alla sicurezza alimentare;
- la qualità dell'attività educativa;
- il benessere psicofisico del bambino;
- la conformità igienico - sanitaria, nutrizionale del pasto.

La Concedente potrà effettuare i controlli di cui sopra anche a mezzo di organismi o aziende all'uopo incaricati.

La Concessionaria dovrà garantire l'accesso al personale incaricato dal Politecnico di Milano in qualsiasi ora lavorativa ed in ogni zona delle strutture di ristorazione, per esercitare il controllo circa la corretta esecuzione del servizio di gestione dell'asilo nido.

Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le parti.

Gli incaricati dalla Cedente eseguiranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea, anche con l'ausilio di macchina fotografica, riprese video, nel rispetto della privacy delle persone presenti ed in particolare dei bambini, prelievi ed asporto di campioni da sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio, analisi dei documenti (bolle di consegna, fatture, registri) e ispezione dei magazzini e delle cucine. Le quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime necessarie e comunque rappresentative della partita oggetto dell'accertamento.

Nulla potrà essere richiesto al Concedente per le quantità di campioni prelevati.

L'ispezione non dovrà comportare interferenze nello svolgimento del servizio.

Il personale addetto ai controlli è tenuto a non muovere nessun rilievo al personale alle dipendenze della Ditta.

Capitolato per la gestione del servizio di asilo nido del Politecnico di Milano

Il personale della Concessionaria non dovrà interferire sulle procedure di controllo. La Concessionaria deve mettere a disposizione degli incaricati del Politecnico, per i controlli di conformità: il piano di Autocontrollo, le registrazioni delle procedure, i risultati delle verifiche effettuate ed ogni altra documentazione correlata, le bolle di consegna dei materiali e relative fatture.

In particolare, relativamente ai servizi di ristorazione, la Concedente potrà espletare i controlli di conformità che riterrà opportuni e necessari al fine di verificare la conformità del servizio agli standard contrattualmente prefissati.

Detti controlli potranno essere espletati, oltre che mediante verifiche dirette, anche attraverso prelievi di campioni di alimenti nelle diverse fasi di lavorazione, di detersivi e di quant'altro necessario a verificare la corrispondenza ai dati contenuti nel presente Capitolato e alle norme di legge.

A titolo esplicativo e non esaustivo, costituiranno oggetto di controllo:

- l'adeguatezza dell'organizzazione del lavoro in rapporto al presente Capitolato;
- il rispetto dell'erogazione dei pasti;
- la temperatura dei pasti al momento della distribuzione;
- la corretta applicazione del Piano di Autocontrollo igienico (D.Lgs.155/1997);
- le condizioni dei locali presentati al servizio;
- lo stato di manutenzione dei locali, macchinari e attrezzature, in relazione a quanto previsto dal presente capitolato;
- il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 ex D.Lgs 626/94);
- il rispetto degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 parte quarta);
- il rispetto dei requisiti minimi ambientali di cui all'art.14
- il comportamento degli addetti verso gli utenti;
- il grado di frequenza nella variazione dei prodotti somministrati.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente tramite PEC al Politecnico di Milano l'avvenuta esecuzione di controlli e verifiche da parte delle Autorità competenti (ad esempio Comune, ATS, forze dell'ordine) allegando i relativi verbali.

Art. 19 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In tal caso il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

È consentito il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. La ditta deve indicare, nella propria offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi.

È diritto del Politecnico di Milano di formulare parere negativo in merito alla ditta subappaltatrice e non ammettere la stessa all'attività.

Al fine di ottenere l'autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all'impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari almeno venti giorni prima dell'inizio effettivo delle prestazioni.

Non è in ogni caso subappaltabile il servizio educativo.

Art. 20 – PENALI

Qualora l'aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato, l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti:

- € 300,00 (trecento/00) per ogni rilevazione per il mancato rispetto dei requisiti di capitolato e di quanto indicato in offerta tecnica in merito alle attività proposte;
- € 80,00 (ottanta/00) all'ora (o frazione di ora) per inosservanza degli orari di apertura del servizio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella predisposizione della dieta personalizzata;
- € 700,00 (settecento/00) al giorno per inosservanza del calendario di apertura dei servizi; (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno successivo al quindicesimo giorno dalla contestazione con cui il Politecnico ha chiesto la sostituzione di un operatore, a seguito di contestazione motivata dal Politecnico stesso, per le ragioni di cui al precedente art. 4.1;
- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato dal Comitato di Gestione di cui all'art.18 a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per almeno due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto;
- € 1.500,00 (millecinquecento/00) per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dall'Amministrazione o evidenze di insalubrità del cibo (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di utilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione, con

l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);

- carenze di gestione, ritardo o irregolarità nell'esecuzione dei servizi: qualora si verificassero, da parte dell'aggiudicatario, comprovate carenze di gestione, (a puro titolo di esempio: utilizzo di prodotti vietati; mancato assortimento di materiale ludico, mancato rispetto di quanto previsto dal capitolato in merito alla ristorazione ecc.) o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi contrattuali le penalità varieranno da un minimo di € 200,00 (duecento/00) a un massimo di € 4.000,00 (quattromila/00), per ogni infrazione, oltre alla decurtazione del servizio eventualmente non effettuato, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Politecnico di Milano;
- mancato rispetto del rapporto personale/bambini o dell'obbligo di compresenza di almeno 2 operatori: € 2.000,00 (duemila/00), per ogni infrazione, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Politecnico di Milano;
- mancata o incompleta tenuta del registro delle manutenzioni: € 500,00 (cinquecento/00) per ogni infrazione.

Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al Fornitore, con termine di giorni cinque dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest'ultimo.

È altresì a carico dell'aggiudicatario il pagamento di qualsiasi somma a titolo di sanzione amministrativa comminata dagli organi di controllo competenti.

Il Politecnico si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 comunicazioni di grave inadempienza, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con contestazione scritta, con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni. Nel caso che l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'ammontare dell'affidamento, il rapporto in essere sarà da considerarsi risolto di diritto.

L'amministrazione si riserva, in tal caso, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non liquidate a scadenza, l'importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione, con conseguente obbligo di reintegro.

Art. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Politecnico intenderà il presente contratto senz'altro decaduto in caso di scioglimento, cessazione o fallimento dell'aggiudicatario.

Capitolato per la gestione del servizio di asilo nido del Politecnico di Milano

Nel caso l'aggiudicatario non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Politecnico di Milano lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine e a presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Qualora le stesse non siano ritenute sufficienti a giustificare l'inadempimento, il contratto si dovrà ritenere risolto.

Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, comunicato nelle stesse forme, di 20 giorni.

Alla scadenza l'Amministrazione rientrerà nella detenzione dei propri beni mobili ed immobili.

È facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) in caso di sospensione del servizio per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;
- b) in caso di gravi e per tre volte reiterate infrazioni e norme di legge o al presente capitolato, regolarmente contestate;
- c) gestione in subappalto, totale e/o parziale dei servizi, cessione del contratto;
- d) negli altri casi citati a pena di risoluzione dal presente Capitolato.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del danno per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 22 – RECESSO DAL CONTRATTO

Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall'art.109 del D.Lgs.50/2016.

Art. 23 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora l'aggiudicatario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Politecnico di Milano si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla sarà dovuto all'aggiudicatario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Art. 24 – FORO

Per ogni controversia, non risolta in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 25 – REVISIONE PREZZI

Annualmente verrà applicato l'aggiornamento dei prezzi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente, anche in caso di indice negativo. All'inizio di ciascun anno, non appena disponibile l'indice ISTAT per l'anno precedente, il Fornitore comunicherà l'aggiornamento dei prezzi dovuti per l'anno in corso applicando il 100% della variazione accertata dall'ISTAT a partire dalla data di presentazione dell'offerta e fino al 31/12 dell'anno precedente.

In caso di comunicazione dell'indice successiva all'emissione delle prime fatture per l'anno in corso, dovrà essere fatturata la differenza, positiva o negativa, ottenuta applicando i nuovi prezzi alle fatture già emesse.

Art. 26 – IMMOBILI

Il Politecnico di Milano mette a disposizione i locali e gli impianti, nello stabile di Via Valvassori Peroni 17 e di Via Candiani 72, individuati nella planimetria di cui all'allegato 13. L'impresa si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 27 – DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO

L'aggiudicatario, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata dell'appalto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati, tranne diversa disposizione dell'Amministrazione aggiudicatrice e nei limiti indicati dallo stesso.

Art. 28 – ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato:

- allegato 12 - Regolamento Asilo Nido e Micronido e il bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione di posti disponibili presso l'asilo Nido del Politecnico di Milano.

Il Regolamento Asilo Nido e Micronido e il bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione di posti disponibili presso l'asilo Nido del Politecnico di Milano sono rinnovati annualmente.

- allegato 13 - Planimetria dei locali in gestione.

Art. 29 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE FATTURE E PAGAMENTO

La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio UFZCNJ.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO)	<CodiceCUP>
Codice Identificativo di Gara	<CodiceCIG>
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula	<DatiGenerali><DatiOrdineAcquisto>
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali><DatiContratto>
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa	<DatiGenerali><DatiFattureCollegate>

La compilazione e sottoscrizione dell'autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l'emissione della fattura. La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Art. 30 – TRATTAMENTO DATI

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell'ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all'avvio del servizio dal Committente con apposito atto negoziale ai

sensi dell'art. 28 e seguenti del GDPR "Responsabile del trattamento" in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente appalto.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara, per l'aggiudicazione e la stipula del successivo contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce. Ai sensi del Regolamento UE i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto e successivamente stipulare il contratto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile per la protezione dei dati personali, punto di contatto: privacy@polimi.it.

I dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel caso di richiesta di accesso ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Responsabile del trattamento: Dirigente dell'Area Gestione Infrastrutture e Servizi ing. Graziano Dragoni.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite SINTEL, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del sistema stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Art. 31 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il fornitore si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge.

Art. 32 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <http://www.polimi.it/ateneo/>, RUP della presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo: <http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/>

Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.

Art. 33 – UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DEL POLITECNICO DI MILANO

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a comunicazione@polimi.it.

Art. 34 – RISERVATEZZA

L'Impresa si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Committente.

L'Impresa si impegna altresì a non divulgare e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Committente e al suo know-how.

L'Impresa si impegna altresì a restituire al Committente, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate, tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dal Committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabile, ogni altro atto.

Art. 35 – NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento al DLgs.50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.